**REGOLAMENTO PER L’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI ED ISTITUZIONE DELLE CONSULTE**

**Approvato con deliberazione di consiglio comunale numero 36 del 30-11-2013**

**INDICE TITOLO I - ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI**

art. 1 Finalità

art. 2 Istituzione dell’Albo

art. 3 Requisiti per l’iscrizione all’Albo

art. 4 Modalità d’iscrizione

art. 5 Revisione dell’Albo

art. 6 Cancellazione dall’Albo

art. 7 Diritti delle Associazioni

**TITOLO II - LE CONSULTE COMUNALI DELLE ASSOCIAZIONI**

art. 8 Principi ispiratori

**Capo 1 La consulta comunale del volontariato socio-assistenziale, di protezione civile e tutela ambientale**

art. 9 Consulta comunale del volontariato socio-assistenziale,di protezione civile e tutela ambientale

art.10 Finalità e attività

**Capo 2 La consulta comunale delle associazioni culturali, musicali, teatrali e artistiche**

art. 11 Consulta comunale delle associazioni culturali, musicali, teatrali e artistiche

art.12 Finalità e attività

**Capo 3 La consulta comunale delle associazioni sportive e ricreative**

art. 13 Consulta comunale delle associazioni sportive e ricreative

art.14 Finalità e attività

**Capo 4 Norme comuni**

art. 15 Criteri e modalità di adesione alla Consulta

art. 16 Costituzione e funzionamento della Consulta

art. 17 Struttura tecnica

**Capo 5 Norme transitorie e finali**

art. 18 Entrata in vigore

**TITOLO I ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI**

**Art. 1 - FINALITA’**

Il Comune di Sannicandro di Bari riconosce e promuove il pluralismo associativo volto al perseguimento dello sviluppo civile, sociale, culturale e sportivo attraverso la realizzazione di progetti per attività utili all’interesse generale della comunità locale.

Pertanto viene istituita la Consulta delle associazioni; è compito della consulta promuovere ogni forma di volontariato che sia finalizzato a migliorare aspetti della vita della comunità. Il volontariato resta un valore fondamentale al quale richiamare la vita sociale di ogni associazione aderente alla Consulta.

**Art. 2 - ISTITUZIONE DELL’ALBO**

E’ istituito l’Albo Comunale delle Associazioni che perseguono una o più delle finalità, di cui all’art. 1, e che non hanno scopi di lucro. L’albo è suddiviso nelle seguenti Sezioni tematiche:

a) attività socio - sanitarie di volontariato, di protezione civile, tutela ambientale, solidarietà sociale;

b) attività culturali, musicali, teatrali, artistiche e di valorizzazione del territorio;

c) attività sportive e ricreative.

**Art. 3 - REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO**

Possono richiedere l’iscrizione all’Albo le Associazioni regolarmente costituite e/o operanti, da almeno un anno, nell’ambito comunale che hanno sede nel territorio comunale. Possono altresì essere iscritte all’Albo le associazioni a carattere nazionale e regionale, che svolgono, tramite una loro sezione, attività in ambito comunale. Nell’atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dalla vigente normativa per le diverse forme giuridiche che l’associazione assume, devono essere espressamente previsti:

a) l’assenza di scopo di lucro;

b) l’elettività e la gratuità delle cariche associative;

c) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi;

d) la democraticità interna.

**Art. 4 - MODALITA’ DI ISCRIZIONE**

Tutte le Associazioni che intendono richiedere l’iscrizione all’Albo Comunale devono inoltrare istanza indirizzata al Sindaco e corredata di copia dell’atto costitutivo e dello Statuto, se adottato, con esclusione delle associazioni iscritte agli albi regionali per le quali fa fede la relativa attestazione d'iscrizione.

L'Istanza deve contenere:

a) l’indicazione dell’ambito di attività prevalente e le finalità perseguite;

b) la relazione delle attività svolte nell’ultimo anno;

c) bilancio e rendiconto finanziario;

d) notizie circa il numero degli aderenti, l’elenco delle cariche sociali, le norme per la scelta del rappresentante legale ed ogni altro elemento idoneo ad identificare l’organizzazione associativa.

Nella domanda di iscrizione ogni associazione deve indicare a quale Sezione dell’Albo intende iscriversi e a quale sezione della Consulta intende partecipare, in relazione all’attività prevalente prevista nel proprio statuto.

Le rappresentanze locali di organizzazioni costituite a livello nazionale o regionale devono allegare alla domanda di iscrizione copia dello statuto dell’organizzazione e dell’associazione nazionale e copia autenticata del certificato di iscrizione alla stessa della rappresentanza locale. Il certificato dovrà essere presentato ogni anno.

L’iscrizione avviene con determinazione del Responsabile del servizio competente alla tenuta dell' Albo, su proposta del responsabile del Servizio Amministrativo entro 30 giorni dalla data di presentazione delle domande.

Il termine di 30 giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti. Il diniego all’iscrizione deve essere motivato e formalmente comunicato all’Associazione richiedente.

**Art. 5 - REVISIONE DELL’ALBO**

Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l’iscrizione all’Albo è prevista una revisione annuale dell’albo stesso, in previsione della quale le associazioni, entro il 30 giugno, devono inviare al Comune:

a) una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si attesta che l’atto costitutivo e lo statuto, ove adottato, sono restati immutati;

b) una relazione ed il bilancio sull’attività svolta nel precedente anno solare;

c) ultimi bilanci e rendiconti approvati.

Ogni altra variazione relativa alla sede, al rinnovo delle cariche dell’Associazione, alla modifica dell’attività ed alla sussistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’albo, deve essere comunicata al Comune entro tre mesi.

Le richieste di nuove iscrizioni, con le modalità indicate nel precedente articolo 4, devono pervenire entro il 30 giugno di ogni anno. Trascorso tale termine, qualunque richiesta pervenuta successivamente sarà esaminata nell’anno successivo.

**Art. 6 - CANCELLAZIONE DALL’ALBO**

Qualora l’associazione iscritta all’Albo perda uno dei requisiti necessari o non presenti la richiesta annuale, di cui all’art. 5, si procede alla cancellazione dall’Albo mediante determinazione del funzionario competente.

Il mancato svolgimento di attività interna ed esterna nell’ultimo biennio comporta la cancellazione automatica dall’Albo. La cancellazione dall’Albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.

**Art. 7 - DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI**

Alle Associazioni iscritte all’albo Comunale è garantito, con priorità rispetto alle altre associazioni ed enti, l’accesso alle strutture ed ai servizi comunali per l’elaborazione e/o realizzazione dei progetti e dei programmi rientranti nelle finalità statutarie, secondo le valutazioni e le modalità stabilite di volta in volta dalla Giunta Comunale.

Alle associazioni iscritte all’Albo, inoltre, l’Amministrazione comunale può chiedere consulenza in occasione dell’adozione di provvedimenti di carattere generale e/o programmatorio, relativamente a materie connesse con le finalità perseguite dalle Associazioni stesse. Del parere acquisito per iscritto su richiesta del Responsabile del procedimento, ovvero della mancata risposta, si deve dare atto nella proposta dell’atto deliberativo. Il parere di cui sopra non è comunque vincolante per l’Amministrazione.

Per le manifestazioni e le iniziative rientranti nelle loro finalità statutarie, le Associazioni iscritte all’albo possono chiedere il patrocinio del Comune o l’utilizzo di sale o immobili comunali; la Giunta Comunale, in seguito, decide in merito, con formale provvedimento. Tale utilizzo deve essere disciplinato con apposito regolamento.

Il Comune può stipulare con le Associazioni iscritte all’albo, che dimostrino attitudine e capacità operativa, particolari convenzioni per la realizzazione di piani e programmi d’intervento nelle materie rientranti nelle finalità statutarie delle associazioni stesse. Dette convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto delle convenzioni stesse, nonché il rispetto dei diritti e della dignità delle parti; devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, nonchè le modalità di rimborso delle spese e di erogazione di eventuali contributi.

Il Comune, nel rispetto degli indirizzi amministrativi e delle disponibilità economiche, può contribuire alle spese gestionali di un organismo associativo, qualora risulti iscritto all’albo e l’attività svolta sia di indubbia utilità collettiva e sociale.

**TITOLO II LE CONSULTE COMUNALI DELLE ASSOCIAZIONI**

**Art.8 - PRINCIPI ISPIRATORI**

Il Comune di Sannicandro di Bari riconosce nell’associazionismo e nel volontariato, per la sua presenza e radicamento sul territorio, una risorsa insostituibile, una voce qualificata, un interlocutore privilegiato, capace di interpretare i bisogni dei cittadini ed efficacemente interagire con l’Amministrazione nella definizione e realizzazione delle politiche sociali, di sviluppo delle culture, di tutela e di valorizzazione del territorio. Il Comune di Sannicandro di Bari nell’ambito delle proprie funzioni che prevedono, tra l’altro, la partecipazione dei cittadini all’Amministrazione Comunale e la valorizzazione delle libere forme associative, individua nelle Consulte Comunali delle Associazioni lo strumento idoneo per la promozione e il coordinamento di attività ed iniziative capaci di realizzare, con i cittadini e le istituzioni operanti sul territorio con analoghe finalità, le sinergie necessarie al perseguimento di condivisi obiettivi a favore di fasce più deboli della società e di tutti gli abitanti.

**Capo 1**

**CONSULTA COMUNALE DEL VOLONTARIATO: SEZIONE ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE DI PROTEZIONE CIVILE E TUTELA AMBIENTALE**

**Art.9 CONSULTA COMUNALE DEL VOLONTARIATO SOCIO – ASSISTENZIALE, DI PROTEZIONE CIVILE E TUTELA AMBIENTALE**

E’ istituita la Consulta delle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale impegnate in attività socio - sanitarie di volontariato, di protezione civile, tutela ambientale, solidarietà sociale *iscritte alla sezione tematica a) dell’Albo comunale delle Associazioni*, così denominata: “Consulta comunale del Volontariato Socio/Assistenziale, di Protezione Civile e tutela ambientale**”.**

**Art.10 - FINALITA’ E ATTIVITA’**

La Consulta è un organismo consultivo e propositivo, attraverso il quale il Comune valorizza e promuove la partecipazione di libere organizzazioni impegnate in attività destinate alle fasce deboli, alla protezione civile, all’accoglienza ed alla crescita civica.

La Consulta propone e collabora alla realizzazione di iniziative intese a favorire il raccordo tra le Associazioni locali, la scuola e gli altri organismi consultivi, e tra queste e l’Amministrazione Comunale, a diffondere l’informazione, a promuovere lo sviluppo di una cultura di effettiva solidarietà tesa all’affermazione della giustizia sociale partendo dal riconoscimento dei diritti delle persone.

In particolare si propone di favorire, incrementare e diffondere una cultura di prevenzione, di condivisione e di aiuto in favore dei soggetti deboli ed emarginati, con particolare attenzione alle tematiche inerenti la protezione civile.

La Consulta adotta le seguenti linee di intervento:

a) promozione di attività attinenti ad informazione, formazione e educazione socio/assistenziale, di tutela ambientale e del territorio e protezione civile;

b) promozione di attività finalizzate all’attuazione di politiche sociali che assumano la centralità della famiglia, degli anziani e del mondo giovanile.

**Capo 2**

**CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI: SEZIONE ATTIVITA' CULTURALI, MUSICALI, TEATRALI E ARTISTICHE**

**Art.11 - CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, MUSICALI, TEATRALI E ARTISTICHE**

E’ istituita la Consulta delle associazioni culturali, musicali, teatrali, dello spettacolo e delle varie espressioni dell’arte, della tutela ambientale, iscritte alla *sezione tematica b) dell’Albo comunale delle Associazioni*, così denominata: “Consulta comunale delle associazioni culturali, musicali, teatrali e artistiche**”.**

**Art.12 - FINALITA’ E ATTIVITA’**

La Consulta è un organismo consultivo e propositivo, attraverso il quale il Comune valorizza e promuove la partecipazione di libere organizzazioni impegnate in attività di tipo culturali, educative, musicali, teatrali, nelle varie espressioni dell’arte, della tutela ambientale.

La Consulta propone e collabora alla realizzazione di iniziative intese a favorire il raccordo tra le associazioni locali, le istituzioni scolastiche ed universitarie, e in generale le istituzioni culturali e tra queste e l’Amministrazione Comunale, a diffondere l’informazione, a promuovere lo sviluppo della cultura, nel rispetto della pluralità di espressioni artistiche e di sensibilità culturali ed ideali.

La Consulta adotta le seguenti linee di intervento:

a) promozione di attività attinenti ad informazione, formazione e educazione;

b) promozione di attività finalizzate all’attuazione di politiche culturali e di valorizzazione del territorio, ivi compresa la valorizzazione del suo patrimonio artistico e culturale.

**Capo 3**

**CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI: SEZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE**

**Art. 13 - CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE**

E’ istituita la Consulta delle associazioni sportive e ricreative, iscritte alla *sezione tematica c) dell’Albo comunale delle Associazioni*, così denominata: “Consulta comunale delle associazioni sportive e ricreative**”.**

**Art. 14 - FINALITA’ E ATTIVITA’**

La Consulta è un organismo consultivo e propositivo, attraverso il quale il Comune valorizza e promuove la partecipazione di libere organizzazioni impegnate in attività sportive e ricreative, oltre alla rappresentanza del Coni, delle federazioni sportive, degli enti di promozione sportiva, della scuola e degli educatori del settore che operano sul territorio.

La Consulta propone e collabora alla realizzazione di interventi finalizzati ad integrare ed arricchire i programmi nel settore delle attività, dell’utilizzo e gestione degli impianti sportivi al fine di diffondere quanto più possibile la pratica sportiva tra tutti i cittadini, per il benessere fisico e psichico di tutte le fasce di popolazione. La Consulta adotta le seguenti linee di intervento:

a) promozione di attività attinenti ad informazione, formazione e educazione allo sport;

b) promozione di attività finalizzate all’attuazione di politiche di incentivazione della pratica sportiva e ricreativa;

**NORME COMUNI**

**Art. 15 - CRITERI E MODALITA’ DI ADESIONE ALLA CONSULTA**

Requisito essenziale e imprescindibile per la partecipazione alla Consulta è l’iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni, nella sezione corrispondente al relativo settore di attività.

La costituzione iniziale della Consulta avviene entro trenta giorni dall’adozione formale dell’Albo Comunale delle associazioni, riferito alla rispettiva Sezione tematica.

La seduta di insediamento della Consulta avviene su convocazione del Sindaco o suo delegato. Successivamente alla costituzione, l’adesione di nuovi soggetti alla Consulta può avvenire a seguito di nuova iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni e relativa richiesta scritta di cui all’art. 4, comma 2 del presente regolamento.

**Art. 16 - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA**

La Consulta è costituita da un delegato di ogni singola associazione iscritta all’Albo Comunale delle Associazioni. Il Sindaco o suo delegato ed il Presidente del consiglio comunale fanno parte di diritto della Consulta. La Consulta nella sua prima riunione elegge il Presidente ed il Segretario tra i rappresentanti delle Associazioni.

L’elezione avviene con due distinte votazioni; risulterà eletto il rappresentante che ottiene la maggioranza relativa dei voti espressi dai componenti dell’assemblea.

 L’Assemblea è convocata su iniziativa del Presidente o del Sindaco ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti e, comunque, almeno tre volte l’anno. Le Associazioni aderenti possono revocare o sostituire in ogni momento, previa comunicazione scritta, i loro rappresentanti/delegati. Le Associazioni che richiedono di partecipare alla Consulta in data successiva alla sua costituzione potranno inviare i propri rappresentanti solo dopo l’iscrizione dell’Associazione all’Albo Comunale delle Associazioni.

Le sedute della Consulta sono pubbliche. La consulta può essere integrata con esperti esterni, rappresentanti di istituzioni o organismi attinenti alle attività svolte, nominati dalla Giunta Comunale; le suddette figure non hanno diritto di voto e non hanno diritto ad alcun compenso vista la finalità non lucrativa della Consulta.

**Art.17 - STRUTTURA TECNICA**

Per il funzionamento della Consulta, il Comune mette a disposizione i locali per le riunioni e la propria struttura tecnica attinente le materie trattate con funzioni di carattere informativo e di supporto tecnico ed organizzativo. La Consulta può avvalersi anche della collaborazione continua e gratuita di risorse umane disponibili appartenenti alle Associazioni o ad altri Organismi di Volontariato, facenti parte della Consulta stessa. La Segreteria è tenuta a cura dell'Ufficio competente alla tenuta del relativo Albo Comunale delle Associazioni e del materiale attinente le Associazioni iscritte.

**NORME TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 18 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione. Il Comune provvede a darne informazione mediante adeguata pubblicità. Il presente regolamento annulla e sostituisce ogni altro atto regolamentare comunale precedente nelle materie trattate.